

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica
nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6837/2017 r.g.,
decisa nell'udienza del 29.5.2018, promossa da

XXXXXXXXXX, con gli avv.ti Gianluigi Giannuzzi Cardone e Stefania Isola;

ricorrente

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il funzionario
dott.ssa XXXXXXXXXX;

convenuto

avente ad oggetto: *mobilità*.

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 25.7.2017, XXXXXXXXXX, premesso di essere
docente di ruolo nella scuola primaria, avendo stipulato contratto di
lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2015 in forza del
piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 98 l. 13.7.2015 n. 107,
di avere partecipato alla procedura di mobilità, e in particolare alla fase C,
livello nazionale, per l'anno scolastico 2016/2017 ai sensi degli artt. 1 co.



108 l. cit. e 6 ccni mobilità 8.4.2016 e di essere stata all'esito assegnata all'ambito territoriale Emilia Romagna 0016, chiedeva condannarsi il Ministero della istruzione, della università e della ricerca ad assegnarla a una sede dell'ambito territoriale Puglia 0017.

Il Miur rimaneva contumace.

Con distinto ricorso depositato il 27.7.2017 e poi riunito al primo, la medesima istante chiedeva condannarsi il Miur a trasferirla, all'esito della mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2017/2018, in un ambito territoriale della provincia di Lecce.

Costituendosi in giudizio, il Miur chiedeva rigettarsi la domanda.

All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda proposta nel primo ricorso è fondata.

L'istante, docente di scuola primaria, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, assunta a tempo indeterminato nel piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 98 lett. c) l. 13.7.2015 n. 107 con decorrenza dall'1.9.2015, ha partecipato per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1 co. 108 l. cit., e in particolare alla fase C prevista dall'art. 6 ccni mobilità 8.4.2016, il quale così dispone: *“gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità*



territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

Ebbene, l'istante è stata trasferita nell'ambito territoriale Emilia Romagna 0016, indicato in domanda quale preferenza n. 58, pur avendo diritto – a suo dire – in forza del punteggio di 35 punti (di cui 32 su posto comune e 3 aggiuntivi su posto “Montessori”), al trasferimento nell'ambito territoriale Puglia 0017, indicato in domanda quale preferenza n. 1, e nel quale è stata invece trasferita la docente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con il punteggio inferiore di 33 punti.

L'esame della documentazione in atti consente di ritenere fondata la prospettazione attorea, atteso che l'elenco dei docenti trasferiti nell'ambito territoriale Puglia 0017 comprende la detta docente, la quale, pur concorrendo per stesso ordine di scuola (primaria), stessa tipologia di posto (metodo differenziato “Montessori”) e stessa fase (assegnazione in ambito nazionale), ha un punteggio (33) inferiore a quello dell'istante (35), senza peraltro che risulti titolare di alcuno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 ccni citato.



Né può condividersi l'assunto di parte convenuta, secondo cui il punteggio aggiuntivo per il metodo "Montessori" varrebbe solo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e non anche ai fini della mobilità, atteso che l'attribuzione di detto punteggio viene espressamente prevista nel modello ministeriale di domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, come attestato dalla documentazione in atti.

E' pertanto evidente – sulla base della documentazione prodotta dall'istante – la illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Puglia 0017, indicata dall'istante quale prima preferenza, a docente con punteggio inferiore, e tanto in violazione della generale regola c.d. meritocratica che governa la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio, sancito dall'art. 97 Cost., di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Non trova, viceversa, alcun obiettivo riscontro nella disciplina legale e collettiva l'operato dell'amministrazione scolastica, la quale pare avere in qualche modo "combinato" – mediante una procedura informatica la cui correttezza in concreto non è peraltro verificabile in questa sede – il criterio del punteggio acquisito in graduatoria con quello dell'ordine delle preferenze espresse nelle domande di mobilità, così da anteporre, ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili in uno specifico ambito territoriale, docenti i quali, pur avendo nelle graduatorie ad esaurimento un punteggio inferiore, avessero però indicato quello stesso ambito territoriale quale preferenza prioritaria rispetto a colleghi aventi un punteggio superiore.



Un siffatto *modus operandi* contrasta, invece, con il combinato disposto di cui all'art. 1 co. 100-101 l. 13.7.2015 n. 107, il quale prevede quale unico criterio di priorità, nell'ambito dei docenti provenienti da graduatorie ad esaurimento, proprio il punteggio, stabilendo che *"all'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al co. 96 lett. a) rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso"* (co. 100) e precisando poi che *"per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al co. 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata"* (co. 101).

Né l'operato dell'amministrazione scolastica è autorizzato dal ccni 8.4.2016, che al contrario, nell'allegato 1, il quale disciplina l'*"ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo"*, e con specifico riferimento alla *"effettuazione della fase C, ambiti nazionali"*, premesso che *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto"*, stabilisce che però *"l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio"*, individuando ancora una volta appunto nel punteggio l'unico criterio di priorità nella assegnazione delle sedi.



E' appena il caso di evidenziare, a questo punto che, ove fosse diversamente interpretata, la citata disciplina collettiva andrebbe *in parte qua* disapplicata per evidente contrasto con la disciplina legale dettata dall'art. 1 co. 100-101 l. 13.7.2015 n. 107.

Conclusivamente, deve affermarsi il diritto dell'istante alla assegnazione ad una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0017, e per l'effetto condannarsi il Miur ad assegnare l'istante a detto ambito territoriale.

L'accoglimento della domanda sin qui esaminata riveste carattere assorbente rispetto all'esame della domanda formulata nel ricorso riunito, atteso che il conseguimento della sede richiesta per l'anno scolastico 2016/2017 comporta in capo all'istante la caducazione dell'interesse a conseguire il trasferimento interprovinciale nella stessa sede per l'anno scolastico 2017/2018.

La novità della questione trattata costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.

P. q. m.

condanna il resistente ad assegnare l'istante, per l'anno scolastico 2016/2017, ad una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0017; spese compensate.

Taranto, 29.5.2018.

Il giudice

